




Imposta sugli oli minerali

1° gennaio 2022

Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali

04 Riscossione dell'imposta – allegato 4.8.2.3 a
Panoramica: prove ecologiche e sociali

4.8.2.3a Panoramica: prove ecologiche e sociali



1 Carburanti prodotti a partire da rifiuti e residui biogeni (A, B, D, E)

1.1 Procedura ordinaria (A, B, E)

In linea di massima, per tutte le materie prime a partire dalle quali vengono fabbricati biocarburanti deve essere fornita una prova che le esigenze per l'agevolazione fiscale sono soddisfatte. A tal fine occorre compilare il modulo 45.85 (incl. allegato A1, supplemento all'allegato A1 e allegato B) e trasmetterlo alla DGD. È tuttavia possibile attuare la semplificazione qui di seguito.

In caso di biocarburanti gassosi, le materie prime possono essere dichiarate nel modulo 45.85 allegato 1 con termini generici (p. es. rifiuti e residui biogeni in base alla lista positiva), purché vengano impiegate esclusivamente materie prime che figurano nella lista positiva della DGD o che vengono ritirate dallo stabilimento di fabbricazione gratuitamente oppure dietro pagamento da parte del fornitore (ai sensi di una tassa di smaltimento).

Le materie prime il cui valore rispetto al rendimento complessivo è ridotto vanno indicate singolarmente nel modulo 45.85 allegato A1 e nel supplemento all'allegato A1. Occorre aggiungere le relative informazioni.

Per il trattamento della domanda viene riscosso un emolumento di 100 franchi (A) o di 300 franchi (B, E). La prova è valida quattro anni (vale a dire ogni quattro anni occorre fornire una nuova prova).

1.2 Procedura abbreviata (D)

Una prova semplificata può essere concessa solo agli stabilimenti di fabbricazione che impiegano il biocarburante esclusivamente per il consumo proprio a scopo privato o per la produzione di energia elettrica. Inoltre i biocarburanti devono essere fabbricati solo a partire da materie prime che figurano nella lista positiva della DGD e/o che vengono ritirate gratuitamente oppure dietro pagamento da parte del fornitore (ai sensi di una tassa di smaltimento). Se una materia prima impiegata non adempie le condizioni poste, la prova semplificata non è applicabile.

Si rinuncia a esigere la presentazione del modulo 45.85. Nella domanda quale stabilimento di fabbricazione (mod. 45.91 e 45.92), il richiedente deve dichiarare che vengono impiegate esclusivamente le summenzionate materie prime.

Per il trattamento della domanda viene riscosso un emolumento di 100 franchi. La prova è valida quattro anni (vale a dire ogni quattro anni occorre fornire una nuova prova).

Se, dopo il rilascio dell'autorizzazione, vengono impiegate materie prime diverse rispetto a quelle indicate nella prova, occorre comunicarlo immediatamente alla DGD. In tali casi va trasmessa anche una prova mediante modulo 45.85 (incl. allegati).

2 Altri biocarburanti (diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti o residui biogeni; C, F)

Fanno stato le disposizioni generali. In caso di altri biocarburanti (diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti o residui biogeni) è necessario consegnare una prova ecologica e sociale. Il modulo 45.85 (incl. allegati A2, B e C) va compilato e trasmesso alla DGD.

Per il trattamento della domanda viene riscosso un emolumento di 1000 franchi. La prova è valida quattro anni (vale a dire ogni quattro anni occorre fornire una nuova prova).